

“ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA per le Energie Rinnovabili”
Federazione Italiana Mediatori Sociali Energie Rinnovabili FIMSER - Sardegna

TITOLO I

ART 1 - DENOMINAZIONE e SEDE

E' costituita l'Associazione di categoria per le energie rinnovabili.

Federazione Italiana Mediatori Sociali Energie Rinnovabili FIMSER - Sardegna

L'Associazione è l'espressione unitaria dei soggetti imprenditoriali e professionali che operano nell'ambito delle energie rinnovabili.

L'Associazione non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti o movimenti politici, né possono essere formate correnti politiche di alcun genere . Può aderire previa delibera degli organismi, ad enti ed organizzazioni aventi finalità in armonia con i propri scopi sociali.

L'Associazione ha sede in Via Sardegna 69, 09170 Oristano; con espressa autorizzazione della Giunta Esecutiva potranno essere istituite sedi secondarie, amministrative, operative, ed inoltre sedi periferiche nonché Sezioni Staccate, anche domiciliate a titolo gratuito presso gli associati Ordinari in qualunque parte del territorio nazionale. Si potrà dar vita ad eventuali federazioni tramite apposito regolamento.

ART 2 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

ART 3 - OGGETTO SOCIALE

L'Associazione, nell'interesse generale dei soggetti rappresentati:

- a) rappresenta e tutela, nel proprio ambito di operatività, gli interessi economici, morali, sociali e professionali degli associati nei confronti di Enti, organismi e/o soggetti istituzionali, sociali, politici individuali e collettivi, pubblici e privati;*
- b) favorisce le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;*
- c) designa e nomina i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nei quali la rappresentanza collettiva unitaria degli associati sia richiesta o ammessa;*
- d) fornisce agli associati, collettivamente ed individualmente, assistenza e consulenza in materia tecnico-legale, nonché servizi di informazione e formazione su tutte le materie di interesse specifico per gli associati;*
- e) cura direttamente la formazione, l'informazione e l'aggiornamento continuo degli associati e pone in essere ogni iniziativa necessaria, opportuna o utile per la promozione, lo sviluppo e la crescita del settore delle energie rinnovabili, anche coordinando ed organizzando corsi di formazione professionale, corsi di aggiornamento, tavole rotonde, seminari a favore degli associati stessi ed eventualmente a favore delle associazioni e federazioni aderenti nonché dei cittadini;*
- f) partecipa alla costituzione di consorzi e organismi consortili, che abbiano finalità compatibili e funzionali al raggiungimento degli scopi sopra descritti;*

g) stipula convenzioni operative con aziende ed entità sociali ed economiche al fine esclusivo di migliorare le opportunità di sviluppo degli associati;
h) favorisce e promuove la crescita e lo sviluppo complessivo del settore delle energie rinnovabili.

i) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, che non siano in contrasto con il presente Statuto.

Al fine di perseguire gli scopi sopra elencati, l'Associazione potrà:

creare siti internet anche al fine di aggiornare e potenziare l'informazione, nonché creare enti collaterali finalizzati all'attività e allo scopo sociale in armonia con le normative nazionali in materia di tutela, sicurezza e di coesione sociale.

ART 4 USO DEL LOGO

L'associazione è titolare del logo il cui uso sarà disciplinato dal regolamento interno. Il logo sarà approvato dall'assemblea su proposta della Giunta esecutiva.

TITOLO II

Art. 5 - ASSOCIATI

Possono aderire all'Associazione i soggetti che esercitano, nel territorio di competenza dell'Associazione, attività di impresa, attività professionale, di lavoro autonomo e dipendente nell'ambito delle energie rinnovabili.

Detti soggetti devono:

a) avere sede o unità locali che potranno essere dislocate nei paesi dell'Unione Europea;

b) svolgere un'attività che non contrasti con gli scopi dell'Associazione;

Le imprese individuali partecipano all'Associazione in persona del titolare. Le società partecipano all'Associazione in persona del legale rappresentante.

ASSOCIATI FONDATORI

Gli Associati fondatori possono ricoprire qualsiasi carica all'interno della Giunta Esecutiva, nonché qualunque incarico fiduciario.

ASSOCIATI ORDINARI

Possono far parte dell'Associazione in qualità di associati ordinari e, quindi, con diritto di voto le imprese e i professionisti operanti nella materia delle energie rinnovabili.

Per impresa si intende qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un'attività economica.

Le imprese hanno diritto ad un solo voto da esercitarsi a mezzo del rappresentante legale.

ASSOCIATI ONORARI

La Giunta Esecutiva potrà nominare in qualità di associati onorari, quelle persone fisiche o giuridiche che, per la loro attività, siano esperti nella materia delle energie rinnovabili. Potranno altresì partecipare in qualità di associati onorari coloro che per meriti sociali, amministrativi, giuridici e politici, conferiscono maggiore lustro all'Associazione medesima, agevolando così il conseguimento delle proprie finalità Istituzionali. Essi non sono tenuti a corrispondere alcun contributo, non hanno diritto di voto, non possono far parte della Giunta Esecutiva di FIMSER. Gli stessi, tuttavia, possono essere invitati a partecipare alle assemblee in qualità di uditori.

Per aderire a FIMSER occorre presentare domanda di ammissione alla Giunta Esecutiva o sottoscrivere apposito modulo predisposto dall'organizzazione. Sulla domanda di ammissione delibera la Giunta Esecutiva.

La domanda deve contenere:

- la dichiarazione esplicita di accettazione del presente Statuto, eventuali regolamenti ad esso collegati e le deliberazioni degli Organi associativi;*
- l'impegno a comunicare all'Associazione le variazioni inerenti la propria posizione relativa al possesso dei requisiti, nonché delle eventuali modifiche inerenti lo svolgimento dell'attività;*
- l'impegno alla corresponsione, nei termini previsti, dei contributi associativi;*
- la prestazione del consenso al trattamento, per finalità associative, dei dati personali ai sensi della normativa sulla privacy.*

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, la Giunta esecutiva può rigettare la richiesta di adesione. Nell'ipotesi accoglimento della richiesta l'associato deve provvedere al pagamento della quota associativa nei successivi 5 giorni a pena di decadenza.

L'adesione ha durata annuale solare e si rinnova tacitamente per l'anno successivo.

L'adesione attribuisce la qualifica di associato e la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto e delle deliberazioni degli Organi associativi.

L'associato in regola con il pagamento dei contributi associativi, ha il diritto di partecipare alla vita associativa nelle forme previste dal presente Statuto, di fruire delle prestazioni di assistenza, consulenza, formazione, informazione e di ogni altro servizio erogato dall'Associazione;

L'associato è tenuto a corrispondere all'Associazione i contributi deliberati di anno in anno dagli Organi competenti. Qualora non in regola con il pagamento del contributo l'associato non potrà esprimere il suo diritto di voto.

L'associato ha il dovere di osservare lo Statuto e le deliberazioni degli organi associativi, di partecipare alla vita associativa, di astenersi da ogni iniziativa che sia in contrasto con le azioni e le direttive dell'Associazione.

L'associato ha il dovere di adempiere i compiti ad esso inerenti con lealtà, probità e diligenza. È vietato a qualsiasi associato, salvo espressa autorizzazione del Presidente, inviare comunicazioni o compiere azioni che implichino o suggeriscono un ruolo di rappresentanza dell'Associazione. L'inosservanza di tale divieto comporta l'applicazione della sanzione della sospensione, fatte salve tutte le conseguenze risarcitorie in termini di danno all'immagine dell'associazione stessa. La qualità di Associato è intrasmissibile e le quote o contributi associativi sono irripetibili.

La qualità di associato si perde:

- a) per scioglimento dell'Associazione;*
- b) per recesso;*
- c) per esclusione;*
- d) per decadenza;*
- e) morte dell'associato persona fisica o estinzione della società.*

L'associato receduto, escluso o che comunque abbia cessato di appartenere all'Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio associativo ed è tenuto, in ogni caso, al pagamento dei contributi eventualmente maturati e non corrisposti.

Ogni associato ha facoltà di recesso. Quest'ultimo ha effetti immediati.

Il Consiglio Direttivo delibera la sospensione o l'esclusione dell'associato per gravi e giustificati motivi. Costituiscono, in ogni caso, gravi motivi:

- a) gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dagli Organi Statutari;*
- b) comprovate inosservanze dello Statuto;*

Il Consiglio Direttivo dichiarerà la decadenza da associato nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 5 del presente statuto;
- b) mancato pagamento dei contributi associativi.

Le sanzioni applicabili dal Consiglio Direttivo su proposta del Collegio dei Probiviri dell'Associazione sono:

- a) il richiamo scritto
- b) la sospensione;
- c) la decadenza;

La sanzione di cui alla lettera b) impedisce la partecipazione temporanea alle attività degli Organi.

TITOLO III

ART 6 ORGANI ASSOCIATIVI

Sono Organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) Segretario organizzativo;
- e) il Collegio dei revisori dei Conti;
- f) il Collegio dei Probiviri;
- g) Comitato Tecnico Scientifico.

Gli Organi sono eletti a scrutinio palese.

Le cariche elettive hanno durata di cinque anni.

Esse scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto consuntivo del quinto anno.

Gli eletti in organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.

La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di Associato comporta automaticamente la decadenza da tutte le cariche sociali.

Non può assumere cariche, o decade dalla carica ricoperta, chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, deliberate dai competenti organi.

Le cariche della Giunta esecutiva ricoperte nell'ambito dell'Associazione sono incompatibili con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che - per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica - si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

6.1 Assemblea

L'Assemblea dell'Associazione è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi.

Ciascun associato può farsi rappresentare mediante apposita delega scritta da un altro componente. Ciascun associato non può essere portatore di più di due deleghe.

L'assemblea è presieduta dal Presidente.

Le riunioni si svolgono in seduta ordinaria o straordinaria e vengono convocate dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, previa formale comunicazione.

La convocazione può essere inviata, anche tramite posta elettronica all'indirizzo preventivamente comunicato dall'associato, mediante comunicazione scritta da recapitare almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del

giorno, mese e anno e dell'ora dell'adunanza nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.

In seduta ordinaria è convocata almeno una volta l'anno.

L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente o la Giunta Esecutiva lo ritengano opportuno oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea.

Il Presidente deve provvedere entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno il 50% più uno dei componenti, in persona o per delega. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti personalmente o per delega.

Il Presidente dell'Assemblea stabilisce di volta in volta le modalità di votazione salvo che l'Assemblea decida diversamente e salvi i casi espressamente previsti dal presente Statuto. A ciascun componente spetta un voto.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi. Qualora si verifichi una situazione di parità di voti espressi, al fine di evitare una situazione di stallo decisionale, avrà prevalenza il voto degli associati fondatori. Nelle delibere di particolare importanza e in quelle di competenza dell'assemblea straordinaria qualora si verifichi il predetto stallo decisionale avrà prevalenza il voto del Presidente.

Per le modifiche statutarie è richiesta in prima convocazione la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la maggioranza degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in assemblea. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

In caso di parità di voto alle elezioni delle cariche sociali si dichiara eletto il candidato avente il maggiore consenso degli associati fondatori.

L'Assemblea, in seduta ordinaria:

- a) stabilisce gli indirizzi di politica associativa vincolanti per tutti gli associati;
- b) elegge ogni cinque anni il Presidente;
- c) elegge ogni cinque anni la Giunta Esecutiva;
- d) elegge ogni cinque anni le altre cariche associative di competenza assembleare;
- e) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il rendiconto economico finanziario preventivo e consuntivo accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) approva la misura dei contributi associativi nonché le modalità di corresponsione;
- g) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea, in seduta straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- c) delibera su ogni altro argomento di particolare importanza che si riterrà di sottoporre ad essa. Sarà la Giunta Esecutiva a stabilire la particolare importanza dell'argomento da sottoporre all'esame dell'Assemblea.

6.2 Presidente

Ogni associato, in presenza dei requisiti previsti nel presente Statuto può essere eletto Presidente. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il Presidente non può svolgere più di 4 mandati consecutivi.

Il Presidente rappresenta l'Associazione; ha poteri di firma che può delegare.

Il Presidente, inoltre:

- a) dà esecuzione alle deliberazioni degli Organi collegiali, adottando i provvedimenti necessari al conseguimento dei fini sociali;
- b) convoca e presiede le Assemblee e le riunioni della Giunta Esecutiva;
- c) ha facoltà di agire e resistere in giudizio e, a tal fine, nominare avvocati;
- d) può conferire, incarichi professionali, occasionali e continuativi, di cui riferisce periodicamente alla Giunta Esecutiva;
- e) può sostituirsi alla Giunta Esecutiva nei casi di indifferibilità e urgenza riferendo, alla prima riunione utile della Giunta Esecutiva, sui provvedimenti assunti, per la loro ratifica;
- f) può compiere tutti gli atti che non siano demandati dallo Statuto ad altri organi e che si rendano necessari nell'interesse delle finalità dell'Associazione;
- g) propone alla Giunta Esecutiva la nomina del Vice Presidente.

Il Presidente in caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.

In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vice Presidente ne assume le funzioni quale Presidente Interinale e convoca l'Assemblea che provvede all'elezione del nuovo Presidente entro 60 giorni dalla vacanza.

Il mandato del nuovo Presidente verrà a scadenza al termine del mandato in corso degli altri Organi.

6.3 Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, che la presiede, dal Segretario Organizzativo, da un responsabile amministrativo e da due responsabili di settore, di cui uno con delega in materia di energia rinnovabile e l'altro in materia di rapporti con gli associati.

La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno e tutte le volte che lo richiedano almeno 2 (due) dei suoi componenti con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, anche mediante lo strumento della posta elettronica all'indirizzo preventivamente comunicato dai suoi componenti, nonché degli strumenti di messaggistica istantanea.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e l'ordine del giorno della riunione. In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a due giorni. Le riunioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe.

Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Giunta, nel quadro degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea:

- a) coadiuva il Presidente nell'attuazione delle linee politiche e programmatiche stabilite dall'Assemblea;
- b) adotta, in caso di indifferibilità ed urgenza, i provvedimenti necessari relazionando alla prima assemblea utile per la convalida del proprio operato;
- c) provvede alle designazioni ed alle nomine dei rappresentanti dell'Associazione in Consessi, Enti e Commissioni ed Enti collaterali;
- c) delibera sulle richieste di ammissione degli associati;
- d) predispone annualmente il rendiconto economico/finanziario preventivo e consuntivo dell'esercizio;
- e) delibera la misura dei contributi associativi;
- f) approva e modifica eventuali regolamenti interni;
- g) esegue gli atti di straordinaria amministrazione;
- h) dichiara la decadenza dalle cariche sociali;
- i) applica – su proposta del Collegio dei Probiviri - le sanzioni agli associati;
- l) definisce i rapporti e la comunicazione con i mass-media, curando altresì le collaborazioni mediatiche;
- j) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

6.4 Segretario Organizzativo

Il Segretario è responsabile dell'attività organizzativa e del regolare funzionamento degli uffici, dei servizi dell'Associazione, della conservazione dei documenti, della organizzazione del personale. Il Segretario è il responsabile della segreteria degli Organi associativi. Egli coadiuva il Presidente e gli organi collegiali nell'espletamento del loro mandato e partecipa alle riunioni degli stessi organi a titolo consultivo assumendo le funzioni di segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un notaio.

6.5 Collegio dei revisori dei conti

In fase di prima costituzione il ruolo di revisore dei conti verrà affidato ad un professionista esterno. Successivamente, la Giunta Esecutiva provvederà al trasferimento delle competenze di revisione contabile ad un Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri, tre effettivi e 3 (tre) supplenti, eletti dall'Assemblea anche fra i non associati; i membri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente.

Il Collegio dei Revisori:

- a) controlla la regolare tenuta della contabilità;*
- b) controlla la corrispondenza del rendiconto economico e finanziario consuntivo alle risultanze delle scritture contabili;*
- c) redige la relazione sul rendiconto economico e finanziario preventivo.*

Può partecipare senza diritto di voto alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica elettiva negli Organi Statutari dell'Associazione.

6.6 Collegio dei Probiviri

Al Collegio dei Probiviri è demandata la risoluzione di tutte le controversie tra associati e Associazione che possano insorgere in sede di svolgimento del rapporto sociale.

I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli e compositori con dispensa da ogni formalità. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e tre supplenti eletti dall'Assemblea degli associati anche tra i non associati.

I membri eleggeranno, nel loro ambito, il Presidente del Collegio.

6.7 Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è l'organismo propositivo e di consulenza dell'associazione.

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da 5 (cinque) associati onorari che per la loro attività, sono esperti nella materia delle energie rinnovabili sotto il profilo tecnico e giuridico. La nomina dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico è di competenza della Giunta Esecutiva.

Il Comitato Tecnico Scientifico ha il compito di stimolare e promuovere le future innovazioni del settore, attraverso le idee, le iniziative e le competenze dei suoi membri. Hanno altresì il compito di promuovere le attività che hanno l'obiettivo di valorizzare la conoscenza nella materia delle energie rinnovabili.

Tali attività possono comprendere, tra le altre, l'utilizzo dei seguenti strumenti: la realizzazione di ricerche, studi e indagini; l'organizzazione e/o la partecipazione a convegni, seminari, workshop, meeting e fiere; l'organizzazione di corsi di formazione; analisi e indagini di mercato e di scenario; pubblicazioni, anche periodiche a beneficio degli associati. Il Comitato Tecnico Scientifico collabora con gli organi dell'Associazione per garantire la

coerenza tra gli obiettivi dello statuto e il programma operativo definito dall'associazione stessa.

Art 7 Libri sociali

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il registro degli associati;*
 - b) il registro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere annotati anche i verbali redatti per atto pubblico;*
 - c) il registro delle adunanze e delle deliberazioni della Giunta Esecutiva, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.*
- I libri sociali sono tenuti dalla Giunta Esecutiva.*
I libri sociali possono anche essere tenuti su supporto informatico.

Art. 8 Patrimonio e proventi

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) quote sociali deliberate e/o volontarie, canoni suppletivi e/o straordinari;*
 - b) beni mobili, immobili e valori, che per acquisti, lasciti, donazioni divengono proprietà, dell'Associazione.*
 - c) speciali riserve o accantonamenti di somme;*
 - d) ogni altro accantonamento costituito, a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;*
 - e) contributi da Enti Pubblici e/o privati che, a qualsiasi titolo pervengano all'Associazione nonché da eventuali eccedenze attive della gestione precedente;*
- Gli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio, né pretendere la quota in caso scioglimento individuale del rapporto associativo.*

Art. 9 Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Giunta Esecutiva rende disponibile, anche attraverso strumenti informatici, il rendiconto economico e finanziario all'inizio dell'Assemblea convocata rispettivamente per l'approvazione del rendiconto consuntivo e per l'approvazione di quello preventivo.

Entrambi i rendiconti economici e finanziari devono essere approvati dall'Assemblea degli associati nei termini previsti dal presente Statuto.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 10 Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria.

La stessa assemblea provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e dettando le modalità della liquidazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente statuto si applicheranno le norme in materia vigenti.

Nuraghe Losa, 18/12/2024

Firme: